

# FISCO PRATICO

## magazine

**Sintesi Srl**

38100 Trento Località Via Altro Adige 170  
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Settembre 2008**

Anno V  
N. 9

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Settembre 2008

**6 settembre**  
Sabato

- Elenchi Intra relativi al mese di luglio

**16 settembre**  
Martedì

- Versamento Iva mese di agosto
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

**20 settembre**  
Sabato

- Elenchi Intra relativi al mese di agosto

**30 settembre**  
Martedì

- Estromissione immobile strumentale
- Invio telematico Unico
- Invio telematico Dichiarazione Iva separata
- Adeguamento ai Parametri: versamento Iva sui maggiori compensi o ricavi
- Presentazione dichiarazione Ici da parte dei Comuni che ancora la richiedono (se non hanno deliberato un termine diverso)

### Sommario

Pag. 1 ..... Scadenze del mese

Pag. 2 ..... Il processo tributario

Pag. 3 ..... Segue Il processo tributario

Pag. 4 ..... Segue Il processo tributario

# FISCO PRATICO

## magazine

Settembre 2008

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

## Il processo tributario

### Il processo tributario

Il processo tributario inizia quando il contribuente decide di rivolgersi alla **Commissione tributaria** chiedendo l'**annullamento totale o parziale dell'atto fiscale notificato** (ad esempio avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione) dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle dogane, del Territorio, dagli Enti locali.

### Commissioni tributarie

Per tutte le liti tributarie esistono **due gradi di giudizio di merito**:

- in **primo grado**, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente,
- in **appello**, dinanzi alla Commissione tributaria regionale per proporre l'impugnazione contro le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per **Cassazione**. La Commissione tributaria centrale è stata soppressa dal primo aprile 1996.

### Giurisdizione delle Commissioni

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie **tutte le controversie** aventi ad oggetto:

- **tributi di ogni genere e specie**, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrainposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;
- atti **natura catastale** (ad es., l'intestazione, il classamento, la delimitazione, l'estensione dei terreni, l'attribuzione della rendita catastale dei fabbricati,
- canone dovuto per l'**occupazione di spazi** ed aree pubbliche,
- canoni per lo **scarico e la depurazione** delle acque reflue e per lo **smaltimento dei rifiuti** urbani,
- imposta o canone comunale sulla **pubblicità** e il **diritto sulle pubbliche affissioni**.

### Termini per il ricorso

Il processo tributario inizia con la **proposizione del ricorso** alla competente Commissione tributaria provinciale, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato **entro 60 gg.** dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono **sospesi nel periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre**.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato **domanda di rimborso** alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

### Notifica del ricorso

Il ricorso deve essere **notificato all'ufficio** che ha emesso l'atto contestato mediante:

- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve **deporre o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso**, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo **stato di lavorazione del ricorso** presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante. L'accesso è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa nonché ai professionisti abilitati al servizio Entratel. I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione che consentono l'abilitazione al servizio Fisconline (codice fiscale, password, codice Pin).

### Contenuto del ricorso

Il ricorrente è tenuto ad **esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso** e la con-

# FISCO PRATICO

## magazine

Settembre 2008

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Segue **Il processo tributario**

troparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.

#### **Sospensione dell'atto impugnato**

La proposizione del ricorso **non sospende gli effetti giuridici** dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell'atto impugnato (ad esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), mediante la proposizione di un'apposita istanza, qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un **danno grave e irreparabile**.

La **richiesta motivata** può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato.

La Commissione **può concedere la sospensione** i cui effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

#### **Assistenza di un professionista abilitato**

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore **superiore a Euro 2.582,28 è indispensabile l'assistenza** di un difensore abilitato.

Il presidente della Commissione o della Sezione o il Collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

#### **Non abbienti**

Per i non abbienti è prevista l'assistenza gratuita.

#### **Sentenza**

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (**senza la presenza delle parti**);

se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il **dispositivo della sentenza**.

Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi **devono essere pagate** come di seguito indicato.

La Commissione tributaria decide anche l'**ammontare delle spese processuali** a carico della parte soccombente. In casi particolari la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

#### **Pagamento delle imposte e delle sanzioni**

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 gg. dalla notificazione della sentenza.

Il pagamento delle imposte e delle sanzioni avviene entro i seguenti termini.

##### **1) dopo la notifica dell'accertamento**

- **Imposte dirette o Iva:** per 1/2 del tributo accertato
- **Imposta di registro:** per 1/3 della maggiore imposta accertata
- **Sanzioni:** nessun importo

##### **2) dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale**

- **ricorso respinto:** per 2/3 (detraendo quanto già pagato), comprese le sanzioni;
- **ricorso accolto parzialmente:** per l'ammontare risultante dalla decisione e co-

# FISCO PRATICO magazine

Settembre 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

## Segue Il processo tributario

munque non oltre i 2/3 (detraendo quanto già pagato), comprese le sanzioni.

### 3) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale

- per il residuo ammontare indicato nella sentenza

#### Sentenza favorevole al contribuente

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronuncia a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti, (o, in mancanza di un termine, **entro 30 gg. dalla messa in mora** mediante ufficiale giudiziario) per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

#### Ricorso in appello

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente.

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di **60 gg. dalla notificazione ad istanza di parte**.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è di **un anno dalla pubblicazione** della stessa sentenza (deposito).

A tale termine si aggiungono i 46 giorni previsti dalla legge sulla sospensione feriale dei termini processuali.

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme

del ricorso alla Commissione tributaria provinciale), nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, **entro 30 gg. dalla proposizione**, nella segreteria della Commissione tributaria regionale

Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro 30 gg. dalla data di proposizione dell'appello.

#### Ricorso in cassazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impuginate con ricorso per Cassazione **solo per i seguenti motivi**:

- 1) motivi attinenti alla **giurisdizione**;
- 2) violazione delle norme sulla **competenza**, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) violazione o **falsa applicazione di norme** di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) **nullità** della sentenza o del procedimento;
- 5) **omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione** circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

*(Fonte: Annuario del contribuente)*